

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Decreto Rettorale n. 4/2008

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 22.4.1987, n. 158;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 241;
- Vista la legge 19.11.1990, n. 341;
- Vista la legge 10.4.1991, n. 125;
- Vista la legge 29.7.1991, n. 243;
- Vista la legge 5.2.1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 12.10.1993, n. 413;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito con modificazioni in legge 21.6.1995, n. 236;
- Vista la legge 31.12.1996, n. 675;
- Vista la legge 15.3.1997, n. 59;
- Vista la legge 27.12.1997, n. 449, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 22 del 28.1.1998, ed, in particolare, l'art. 51;
- Vista la legge 3.7.1998, n. 210;
- Visto il D.Lgs 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge 19.10.1999, n. 370, ed in particolare l'art. 6, comma 1;
- Visto il D.M. 3.11.1999, n. 509;
- Visto il D.P.R. 23.3.2000, n. 117;

- Visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.I., n. 249 del 24.10.2000 - Serie Gen.le, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visto il D.P.R. 14.11.2002, n. 313, ed in particolare l'art. 49;
- Vista la legge 27.12.2002, n. 269, ed in particolare l'art. 26;
- Visto il Decreto Interministeriale 17.4.2003;
- Visto il D.M. 3.9.2003, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario;
- Vista la legge 15.4.2004, n. 106, concernente il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Vista la legge 30.12.2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 105;
- Vista la legge 11.02.2005, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni concernenti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il D.M. 18.3.2005, pubblicato sulla G. U. R. I. n. 78 del 5.4.2004 - Serie Gen.le, contenente modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000;
- Visto il D.M. 15.4.2005, con il quale è stata istituita l'Università telematica internazionale non statale "Uninettuno" e con il quale la medesima è stata autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di laurea di cui al citato D.M. 3.11.1999, n. 509, corsi che, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del citato Decreto Interministeriale 17.4.2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici;
- Vista la legge 04.11.2005, n. 230;
- Visto il D.P.R. 3.5.2006, n. 252, Regolamento attuativo della Legge 15.4.2004, n. 106 (uso pubblico dei documenti);
- Visto lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
- Vista la deliberazione assunta dal Comitato Tecnico Organizzatore di questo Ateneo in data 16.4.2008, con la quale, in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche è stata decisa la copertura di tre posti di ricercatore mediante valutazione comparativa per i Settori scientifico-disciplinare indicati nell'art. 1 del presente decreto;
- Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto della procedura)

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura presso la Facoltà di **Economia** di:

n. **1 posto** di Ricercatore Universitario per il seguente Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica

n. **1 posto** di Ricercatore Universitario per il seguente Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/07 – Economia aziendale

n. **1 posto** di Ricercatore Universitario per il seguente Settore Scientifico Disciplinare: IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa)

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- 1) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
- 4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia nonché i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura o nei settori affini.

5) coloro che abbiano già presentato alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Conseguentemente vengono computati ai predetti fini le sole domande relative a bandi che abbiano termini di scadenza compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.

Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato, o che rispetterà, tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Domande di ammissione)

Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato dovrà compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, disponibile sul sito web dell'Ateneo (<http://www.uninettunouniversity.net>) . Tale domanda, debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta pervenire a mezzo raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovare il rispetto del termine di scadenza) al seguente indirizzo: UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE "UNINETTUNO" – Corso Vittorio Emanuele II, n. 39, CAP 00186 ROMA, Italy, indicando sulla busta il proprio Cognome e Nome nonché la denominazione della valutazione comparativa cui intende partecipare.

La consegna o la spedizione dell'istanza dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto sulla G.U.R.I., a pena di esclusione. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata ovvero del protocollo dell'Università negli altri casi. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della Legge 127/97, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale. Il codice fiscale costituirà il codice di identificazione personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale sarà determinato, a cura dell'Università, un codice di identificazione personale.

I candidati devono dichiarare inoltre sotto la propria responsabilità:

- 1) la propria residenza;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno di quelli ad esso affini.
- 5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10, dell'art. 2, del D.P.R. 23.03.2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici". (la mancanza nella domanda di tale dichiarazione comporta l'esclusione dal concorso).
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

I candidati Italiani devono dichiarare: di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari, di godere dei diritti civili e politici

i candidati cittadini di Stati Esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;

7) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);

8) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Università.

La mancanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa, fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato dovrà allegare alla domanda in un unico plico:

- a) copie del documento di identità e del codice fiscale firmati. Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale sarà determinato, a cura dell'Università, un codice di identificazione personale;
- b) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica, firmati;
- c) elenco in duplice copia firmate dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- d) elenco in duplice copia delle pubblicazioni, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione, firmato;

I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370.

I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 compilando l'allegato "B" al presente bando.

I titoli possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'allegato «B» al presente bando.

L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione è consentito alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del sopracitato Decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando

Art. 4 (Pubblicazioni)

Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda di partecipazione, dovranno essere inviate con apposito plico raccomandato o altro mezzo idoneo, all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO – Corso Vittorio Emanuele II 39, 00186 ROMA, Italy, unitamente alla domanda di partecipazione.

Le pubblicazioni che non risultino inviate, nel termine e all'indirizzo previsti dal comma 1 del presente articolo non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante nel caso di spedizione a mezzo raccomandata ovvero il timbro di protocollo dell'Università negli altri casi.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: la Facoltà, il settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché cognome, nome e indirizzo del candidato.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'Allegato «B» al presente bando.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 14 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale.

Art.5 (Esclusione dalla valutazione comparativa)

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.

Art.6 (Commissione giudicatrice)

Le commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa di cui all'art. 1 sono costituite con le modalità indicate dalle disposizioni vigenti.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento delle commissioni non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di

componente delle commissioni giudicatrici. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

(Adempimenti della commissione e prove d'esame)

La Commissione giudicatrice, che può avvalersi, previa autorizzazione del Rettore, di strumenti telematici di lavoro collegiale per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa. Di tali determinazioni è assicurata pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'università. I criteri di massima sono resi pubblici almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione giudicatrice valuta il curriculum complessivo e le pubblicazioni scientifiche del candidato; a tal fine la Commissione tiene in considerazione, in relazione alla specificità dei singoli Settori scientifico disciplinari, i seguenti criteri:

- a) originalità della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione nella comunità scientifica internazionale;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Per i fini di cui al punto precedente è condizione necessaria il riferimento a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Sono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- b. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca in Italia ed all'estero;
- c. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;
- d. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- e. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali;
- f. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Saranno inoltre valutati:

1. esperienza internazionale;
2. capacità di svolgere attività di ricerca, oltre che in italiano, almeno in una lingua straniera tra inglese, francese ed arabo;

3. titoli pubblicati a livello internazionale con indicazione del relativo impact factor;
4. disponibilità ad effettuare le attività oltre che nella sede centrale di Roma anche nelle sedi convenzionate in Italia e all'estero compresi i paesi Arabi

Il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono valutati come titoli preferenziali come previsto dalla stessa legge n. 230 del 2005.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati devono sostenere due prove scritte (una delle quali sostituibili con una prova pratica) ed una prova orale. Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'università riterrà di stabilire.

Il diario della prima prova scritta e della seconda prova con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

La convocazione per la prova orale avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. La prova orale è pubblica. Per lo svolgimento della prima e della seconda prova è concesso ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei singoli componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8

(Accertamento della regolarità degli atti)

Gli atti della valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica i vincitori.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori, dandone comunicazione ai candidati. Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati nominati in ruolo. Le relazioni riassuntive

dei lavori delle commissioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono rese pubbliche anche per via telematica.

Art. 9
(Nomina del vincitore)

Il vincitore della valutazione comparativa verrà nominato ricercatore universitario con decreto rettorale.. Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10
(Documenti di rito per la nomina di vincitori)

Il vincitore della procedura di valutazione comparativa dovrà presentare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale , la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti di legge.

Art. 11
(Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni)

I candidati risultati non idonei potranno richiedere, entro due mesi dall'accertamento della regolarità degli atti la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione sarà effettuata entro due mesi dalla richiesta salvo eventuale contenzioso in atto.

Trascorsi i due mesi dalla conclusione della procedura l'Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.

Art.12
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo.

Art.13
(Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento è la dott. Stefania Bergami . Eventuali informazioni possono essere richieste presso la sede dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (telefono 06.69207654 mail: s.bergami@uninettuno.it)

Art.14
(Pubblicità)

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla G.U. – IV Serie speciale – “Concorsi ed esami”.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web <http://www.uninettunouniversity.net>

Art.15
(Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia, per quanto compatibile.

Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Roma, 22 aprile 2008

Il Rettore
(Prof.ssa Maria Amata Garito)